

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Deliberazione n° 1 del 04 aprile 2023

OGGETTO: Modifica dello Statuto dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, in base al D.A. n°19/Gab/Tur. del 15 giugno 2021: "Modifica art. 1 del D.A. n°16/Gab/Tur. del 1° giugno 2021: "Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania".

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2023 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata € |

Impegni assunti € |

Fondo disponibile € |

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Prot. n. del

Il Compilatore

IL CAPO SETTORE

Visto:

E.L.R. TEATRO MASSIMO BELLINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
cav. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno *duemilaventitre* il giorno *quattro*
del mese di *aprile*
il Commissario ad acta nominato con D.A. n.8/GAB del
9/2/2023 ha adottato la seguente deliberazione



OGGETTO: Modifica dello Statuto dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, giusto D.A. n°19/Gab/Tur. del 15 giugno 2021: "Modifica art. 1 del D.A. n°16/Gab/Tur. del 1° giugno 2021: "Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania".

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che in data 24/02/2023 veniva adottata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente lirico Teatro Massimo V. Bellini di Catania, registrata al n. 25 del 24/02/2023, avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, giusto D.A. n°19/Gab/Tur. del 15 giugno 2021: "Modifica art. 1 del D.A. n°16/Gab/Tur. del 1° giugno 2021: "Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania" – D.A. n°8/Gab del 09/02/2023";

Dato atto del Decreto Assessoriale n. 8/Gab del 09/02/2023 – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana – con cui la Dott.ssa Daniela Lo Cascio, dirigente dell'Amministrazione regionale, "è nominata Commissario ad Acta dell'Ente Lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania al fine di adottare lo schema dello Statuto nella nuova formulazione comprendente le modifiche relative al D.A. n. 19/Gab / Tur del 15/06/2021, nonché le modifiche relative alle osservazioni espresse dall'Organo tutorio";

Rilevato che, per quanto sopra, la modifica dello Statuto dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, deve essere approvata con Deliberazione del Commissario ad Acta, come specificatamente nominato con il succitato D.A. n. 8/Gab del 09/02/2023 – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana, in sostituzione della richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 24/02/2023;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato D.A. n. 8/Gab del 09/02/2023, di dover procedere alla modifica statutaria in argomento, con i poteri del Commissario ad Acta e per le motivazioni qui di seguito riportate:

- Con D.P.R. n. 535/Serv. 1°/S.G. del 17 settembre 2020, il dirigente dell'Amministrazione Regionale, dott.ssa Lo Cascio Daniela, è stata nominata Commissario Straordinario dell'E.A.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, con tutte le attribuzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la funzionalità dell'Ente;
- Con il decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 05 giugno 2020, n°40 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" il quale all'art. 33, in considerazione della situazione straordinaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19, dispone per gli enti e gli organismi pubblici di cui all'art. 1 della legge 31/12/2009 n. 196 (in cui rientra l'Ente Lirico Teatro Massimo V. Bellini di Catania) che, nel periodo dello stato di emergenza da Covid-19, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, che i termini di cui all'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 1994 convertito dalla legge 15 luglio 1994, n°444, sono ulteriormente prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione;
- Con il suddetto decreto di nomina n. 535/Serv. 1°/S.G. del 17 settembre 2020 è stato conferito al Commissario, fra gli altri compiti, quello precipuo di adeguare lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 976 del 04/11/1991;
- Con proprie precedenti deliberazioni n°108 del 09/12/2020 e n°17 del 04/02/2021 è stato rivisitato lo Statuto dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania, in osservanza della normativa regionale allora vigente ed alle osservazioni proposte dall'organo regionale tutorio;
- Le predette modifiche ed integrazioni hanno fatto riferimento anche alla delibera del Commissario ad Acta n. 3, del 08/05/2019, con la quale era stato adottato l'originario Statuto rivisitato;
- Con nota dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, prot. n°1859/Gab del 01/06/2021 è stato notificato all'Ente il D.A. n°16/Gab del 01/06/2021, con il quale viene modificato il D.A. n°12/Gab/Tur del 21 luglio 2016, definendo la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- Con successiva nota dello stesso Assessorato, prot. n°2070/Gab del 15/06/2021 è stato trasmesso il D.A. n°19/Gab del 15/06/2021, con il quale si modifica l'art. 1 del suddetto D.A. n°16/Gab/Tur del 01 giugno 2021, definendo ulteriori criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la relativa composizione;

- Con deliberazione commissariale n°120 del 27 agosto 2021 che ha recepito quanto disposto con D.A. n°19/Gab/Tur relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Lirico, allegato alla citata delibera che ne forma parte integrante e sostanziale trasmessa con nota prot. n°3604 del 27/08/2021;
- Con Decreto dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, n°08/Gab del 09/02/2023, il dirigente dell'Amministrazione regionale dott.ssa Daniela Lo Cascio, è stata nominata *Commissario ad acta* dell'E.L.R. Teatro Massimo "V. Bellini" di Catania, con l'attribuzione dei poteri straordinari, al fine di adottare lo schema di Statuto dell'Ente Lirico nella nuova formulazione comprendente le modifiche di cui al D.A. n. 19/Gab/Tur del 15 giugno 2021, nonché le modifiche relative alle osservazioni espresse dall'Organo Tutorio, come già avvenuto con la delibera n°120/21 sopra citata;

Ciò premesso:

Ravvisata l'esigenza di modificare lo Statuto vigente, già rivisitato con la deliberazione commissariale n°17 del 04/02/2021, in osservanza del D.A. n°19/Gab/Tur del 15/06/2021, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania;

Visti:

- la legislazione di riferimento ed in particolare il D.A. n°19/Gab del 15/06/2021, con il quale si modifica l'art. 1 del suddetto D.A. n°16/Gab/Tur del 01giugno 2021, definendo ulteriori criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la relativa composizione;
- lo Statuto ed il regolamento organico;
- il Decreto dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, n°08/Gab del 09/02/2023, con cui il dirigente dell'Amministrazione regionale dott.ssa Daniela Lo Cascio, è stata nominata *Commissario ad acta* dell'E.L.R. Teatro Massimo "V. Bellini" di Catania, con l'attribuzione dei poteri straordinari, al fine di adottare lo schema di Statuto dell'Ente Lirico nella nuova formulazione;

DELIBERA

La narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui di seguito s'intende richiamata e trascritta.

Prendere atto, per le ragioni indicate in narrativa, che le modifiche dello Statuto dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, devono essere formalmente approvate con Deliberazione del Commissario ad Acta, specificatamente nominato con D.A. n. 8/Gab del 09/02/2023 – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, che, per l'effetto, è da intendersi adottata in sostituzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 24/02/2023;

Modificare, pertanto, lo Statuto dell'Ente relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania, così come segue:

- *Sindaco pro-tempore della Città Metropolitana di Catania, con funzioni di Presidente;*
- *un rappresentante della Regione Siciliana, designato dall'Assessorato regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con funzioni di componente;*
- *un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati dell'Ente, con funzioni di componente;*

Trasmettere il presente atto deliberativo con il relativo allegato STATUTO, facente parte integrante dello stesso, all'Organo Regionale Tutorio ed al Collegio dei Revisori per quanto di loro competenza, come previsto dalla normativa regionale vigente.

Dare atto che dopo la superiore approvazione tutoria, lo Statuto, nella sua nuova formulazione, entrerà in vigore previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario ad Acta
Dott.ssa Daniela Lo Cascio



STATUTO

TITOLO I

NATURA E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Ente autonomo lirico regionale "Teatro Massimo Vincenzo Bellini" con sede in Catania, istituito con la legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e alla tutela dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i limiti previsti dalla medesima legge.

Art. 2


L'Ente non ha scopi di lucro e persegue le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, assumendo ogni iniziativa coerente con dette finalità.

In coerenza con la disciplina prevista dal Titolo II, capo I e II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, persegue anche finalità aggiuntive in materia di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale direttamente gestito dall'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19.

Art. 3

L'Ente gestisce direttamente, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 19/1986, il Teatro Massimo Bellini di Catania.

L'Ente può acquisire, anche a titolo oneroso, per il perseguimento delle finalità istituzionali o per l'organizzazione e la rappresentazione di determinati spettacoli, la disponibilità di ulteriori idonei immobili o spazi pubblici o privati. L'organizzazione e la rappresentazione di spettacoli al di fuori degli immobili gestiti dall'Ente non costituisce attività di straordinaria amministrazione.



Gli immobili o gli spazi gestiti dall'Ente potranno essere utilizzati anche da terzi a titolo oneroso, secondo le modalità contenute in un apposito regolamento che ne disciplinerà le modalità, i criteri, i canoni e le procedure.

TITOLO II *ORGANI DELL'ENTE*

Art. 4

Ai sensi dell'art.6 della legge regionale n. 19/1986, sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Sovrintendente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, anche nei casi di intervenute dimissioni, di rimozione, di interdizione permanente o di decesso, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella prima seduta dopo la relativa costituzione, a maggioranza dei propri componenti.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.19/1986 e dell'ulteriore legislazione vigente, il Sovrintendente è nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, previa designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza, fra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale, previo esperimento di idonee procedure di trasparenza e nel rispetto delle misure di prevenzione della corruzione adottate dall'Ente.

Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante, entro i limiti fissati dalla legislazione vigente.



Il Sovrintendente partecipa di diritto, con voto consultivo, al Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine sopra indicato, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo propone al Presidente della Regione la nomina tra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale, secondo le modalità di cui al comma 1.

Il nuovo Sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico, per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, previa richiesta obbligatoria e vincolante espressa dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio in carica.

Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il Direttore artistico, i programmi d'attività dell'Ente da sottoporre al Consiglio di amministrazione per le relative deliberazioni.

Egli coordina l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approvati dal Consiglio di amministrazione e adotta, su proposta del Direttore artistico, le modifiche necessarie ed urgenti ai singoli piani di produzione degli spettacoli programmati, da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

Il Sovrintendente assicura il funzionamento del ciclo della *performance*, monitorando e relazionando sulle fasi e sulle attività di cui al D. Lgs. 150/2009 in quanto applicato e compatibile, verso gli Organi istituzionali e di controllo.

Relaziona, alla prima seduta utile, in merito agli affari rientranti nella sua competenza, quando ciò sia richiesto da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Sovrintendente si avvale della collaborazione del Direttore artistico e del personale dell'Ente, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:



- Sindaco pro-tempore della Città Metropolitana di Catania, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante della Regione Siciliana, designato dall'Assessorato regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con funzioni di componente;
- un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati dell'Ente, con funzioni di componente;

I componenti designati a far parte del Consiglio di amministrazione non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e devono possedere i requisiti di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Al Consiglio di amministrazione può partecipare con voto consultivo, se convocato, il Direttore artistico dell'Ente.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo dell'Ente, ovvero altro funzionario delegato dallo stesso o all'uopo incaricato dal Sovrintendente, in caso di assenza o impedimento del primo.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese.

Alla scadenza, il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente rinnovato.

Gli atti amministrativi adottati successivamente alla scadenza della carica non impegnano l'Ente ed importano la responsabilità diretta e personale di coloro che li hanno posti in essere.

Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di *prorogatio*.

L'atto di convocazione del Consiglio di Amministrazione è comunicato ai componenti l'organo collegiale con mezzi idonei, anche informatici, in via ordinaria almeno cinque giorni prima della seduta.



Ove ne sia ravvisata l'urgenza, che deve essere esplicitamente rappresentata nella convocazione e preliminarmente approvata nella relativa seduta, il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso di almeno ventiquattrore.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ispira la sua azione ai criteri di buon andamento, efficacia ed efficienza, assicurando le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- lo Statuto;
- il regolamento organico del personale e il trattamento economico giuridico, sentito il parere dei responsabili dei vari settori;
- le direttive artistiche e i programmi di attività annuali e triennali;
- i bilanci preventivi, triennali ed annuali, i bilanci consuntivi e le variazioni di bilancio in corso d'esercizio;
- gli acquisti, le alienazioni e le locazioni;
- l'approvazione dei regolamenti proposti dal Sovrintendente e dai responsabili degli uffici per aree di attività;
- la nomina del Direttore artistico, le collaborazioni esterne e gli incarichi professionali, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
- la designazione del Sovrintendente, nelle forme e modalità previste dall'art. 6, comma 1 dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera, altresì, su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge e dal presente Statuto.



Art. 10

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e s.m.i., come applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 16 dell'11 agosto 2017 e ss.mm.ii., dovrà assistere almeno un componente del Collegio dei revisori.

Art. 11

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, dovuta anche a causa dell'assenza, per più di tre sedute consecutive, dei due terzi dei componenti del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria a un Commissario straordinario.

L'eventuale compenso spettante al Commissario sarà stabilito nel decreto di nomina, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito entro tre mesi dalla nomina del Commissario straordinario.

Trascorso tale periodo il Commissario decade dalla nomina.

Art. 12

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, ed è composto:

- da due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
- da un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per l'Economia che designa, altresì, un componente supplente.

I componenti del Collegio devono essere iscritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accesso alla funzione.

Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Qualora, nel corso del quadriennio si verifichi la cessazione dalla carica di un componente del collegio, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

Il componente così sostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Con il decreto di nomina sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Art. 13

Il collegio dei revisori svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.



In particolare il Collegio dei revisori:

- verifica la legittimità degli atti amministrativi emanati, nonché la regolarità e correttezza della gestione;
- accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
- esegue le verifiche di cassa.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa specialistica vigente, rispetto a compiti, funzioni e responsabilità.

TITOLO III

DIRETTORE ARTISTICO E PERSONALE

Art. 14

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i musicisti di maturata e provata competenza ed esperienza nell'organizzazione di attività lirico-musicali, con procedure ad evidenza pubblica.

E' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni e il Consiglio di amministrazione stabilisce gli emolumenti da attribuire.

Art. 15

Il direttore artistico coadiuva il Sovrintendente nella conduzione artistica dell'Ente ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

In particolare il direttore artistico:

- predispone, di concerto con il Sovrintendente, sentito il direttore stabile dell'orchestra, i programmi di attività, che devono indicare gli spettacoli da realizzare e le rappresentazioni da effettuare in sede e fuori sede;
- presenta al Consiglio di amministrazione le caratteristiche dei programmi, relazionando dettagliatamente sui costi, sulle rappresentazioni e sulle attività da realizzare;



- sottopone al Sovrintendente l'approvazione dei quadri artistici e tutto quanto afferisce al programma di attività, avuto riguardo alla capacità produttiva dell'Ente;
- assicura la puntuale attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione, proponendo al Sovrintendente le eventuali modifiche necessarie ed opportune ai singoli piani di produzione degli spettacoli, comunque nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio di amministrazione;
- propone al Sovrintendente, per l'ideazione e l'attuazione dei programmi di attività, incarichi a collaboratori esterni di chiara fama, precisandone le ragioni di opportunità e i compiti, nonché fornendo tutti gli elementi di conoscenza necessari per le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore artistico, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione del direttore stabile dell'orchestra, del direttore del coro, del direttore dell'allestimento scenico, del direttore del ballo ed eventualmente del responsabile della produzione artistica.

Il direttore artistico può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio in carica.

Art. 16

Il personale amministrativo, tecnico ed artistico dell'Ente è assunto nei termini della legislazione vigente.

Viene richiamato e applicato il principio sancito dalla legge regionale n°10 del 15 maggio 2000 relativo alla separazione dei poteri tra indirizzo politico amministrativo e azione amministrativa.

Art. 17

Il trattamento economico e giuridico del personale amministrativo, artistico e tecnico è disciplinato, nell'ambito del regolamento organico previsto dall'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 e s.m.i. *“Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per pubblico concorso per titoli ed esami. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo, è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai dipendenti dei Teatri Lirici e Sinfonici ed eventualmente da accordi integrativi aziendali”*.

Per quanto non previsto dal regolamento organico e dal contratto collettivo ed in conformità agli stessi, la disciplina del trattamento economico e giuridico potrà essere integrata da accordi aziendali deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposti all'approvazione del Presidente della Regione, previo parere dell'Organo tutorio.



TITOLO IV
PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 18

L'Ente ha un proprio patrimonio costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale concesso dalla Regione;
- dagli utili netti di gestione;
- dai beni pervenuti all'Ente a qualsiasi titolo;
- da conferimenti eventuali di enti pubblici e privati;
- da finanziamenti dello Stato.

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Art. 20

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- dal contributo annuo della Regione siciliana previsto dalla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19;
- dai proventi ed introiti dell'attività direttamente svolta dall'Ente nel settore della musica e del balletto;
- da contributi ed elargizioni volontarie di enti e/o privati.



Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sugli enti lirici concertistici assimilate e le vigenti disposizioni in materia di pubblica amministrazione.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Daniela Lo Cascio

